



Ultimo aggiornamento: 1° marzo 2019

## **Strategia della SEM per il trattamento delle domande d'asilo**

La SEM stabilisce in una strategia (cfr. art. 37b LAsi) quali domande d'asilo sono trattate prioritariamente. Al riguardo tiene conto in particolare dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente.

La SEM svolge le procedure d'asilo rapidamente e in conformità con i principi di uno Stato di diritto. Le persone bisognose di protezione ottengono la necessaria tutela. La velocizzazione delle procedure d'asilo consente al tempo stesso di integrare più rapidamente le persone bisognose di protezione e di allontanare più rapidamente le persone che non hanno bisogno di protezione.

La strategia per il trattamento delle domande d'asilo persegue inoltre gli obiettivi seguenti:

- riduzione al minimo dei costi globali del settore dell'asilo e maggiore efficienza
- riduzione del numero di domande d'asilo che hanno prevedibilmente poche possibilità di essere accolte
- decongestionamento del settore dell'alloggio dei richiedenti l'asilo
- trattamento delle domande soggette al vecchio diritto (domande presentate prima del 1° marzo 2019)

### **Principi della strategia**

La strategia per il trattamento delle domande d'asilo si fonda su una serie di principi da cui si desumono i criteri per stabilire quali domande vanno trattate il più celermente possibile e quali possono essere trattate in seconda priorità. Questo ordine di priorità ha tutta la sua rilevanza in particolare ove non siano disponibili risorse sufficienti per trattare tutte le domande d'asilo in conformità ai termini ordinatori previsti dalla legge sull'asilo. Se il numero di domande eccede il tetto massimo della capacità di gestire le fluttuazioni vi è la possibilità di definire ulteriori priorità nel quadro dell'organizzazione d'emergenza per il settore dell'asilo.

Conformemente alla legge sull'asilo, tutte le domande che possono essere trattate nel quadro di una procedura Dublino o di una procedura celere vanno evase il più rapidamente possibile e in ogni caso entro i termini previsti dalla legge. Per la durata della procedura e dell'esecuzione dell'allontanamento, i richiedenti l'asilo sono alloggiati nei centri della Confederazione (al massimo 140 giorni).

Tutte le altre domande sono trattate, dopo l'audizione, nel quadro di una procedura ampliata in cui vanno parimenti rispettati pertinenti termini ordinatori per la decisione di prima istanza. L'obiettivo generale del trattamento celere delle domande d'asilo è quello di portare a termine entro un anno, con decisione passata in giudicato – compresa l'esecuzione dell'eventuale allontanamento –, tutte le procedure riguardanti i richiedenti l'asilo assegnati a un Cantone.

Se una procedura Dublino non sfocia nella presa in carico del richiedente da parte di un altro Stato Dublino, la domanda d'asilo è trattata ulteriormente nel quadro della procedura nazionale.

La quota di protezione costituisce un ulteriore criterio di rilievo per la strategia di trattamento. Denotano una quota protezione bassa in particolare i Paesi sicuri (Safe Countries) e gli Stati esentati dall'obbligo del visto per lo spazio Schengen. L'esperienza dimostra inoltre che anche i richiedenti l'asilo provenienti da determinati altri Stati non hanno perlopiù bisogno di protezione da parte della Svizzera.

### Ordine di priorità

In caso di risorse insufficienti, per principio tutte le domande d'asilo che possono essere trattate nel quadro di una procedura Dublino o di una procedura celere hanno la priorità rispetto alle domande che vanno trattate nel quadro di una procedura ampliata.

Le domande di persone provenienti da Stati con quota di protezione bassa vanno trattate in via prioritaria sia nel quadro della procedura celere sia nel quadro della procedura ampliata.

Pertanto, al termine della fase preparatoria, cui sono sottoposte tutte le domande d'asilo, vigono le priorità di trattamento seguenti:


#### 1a. Procedure Dublino

#### 1b. Procedure celeri per persone provenienti da Stati con quota di protezione bassa

#### 1c. Procedure celeri per persone provenienti da Stati con quota di protezione elevata

#### 2a. Procedure ampliate per persone provenienti da Stati con quota di protezione bassa

#### 2b. Procedure ampliate per persone provenienti da Stati con quota di protezione elevata



Raffigurazione delle priorità della SEM per il trattamento delle domande d'asilo

## **Disposizioni speciali per richiedenti l'asilo provenienti da Stati UE/AELS e da Stati esentati dall'obbligo del visto per lo spazio Schengen**

### **Piccola somma per le spese personali**

Alle persone provenienti da Stati UE/AELS o da Stati esentati dall'obbligo del visto che sono oggetto di una procedura celere non viene corrisposta la piccola somma per le spese personali.

### **Importo per le spese di viaggio e aiuto al ritorno**

Per quanto riguarda l'importo per le spese di viaggio, le persone provenienti da Stati UE/AELS o da Stati esentati dall'obbligo del visto soggiacciono alle disposizioni delle Istruzioni III Legge sull'asilo, capitolo 2 «Esecuzione dell'allontanamento», numero 2.9.7.3. Di norma a queste persone viene corrisposto un importo per le spese di viaggio ridotto, pari a 50 franchi a persona ma al massimo 250 franchi per famiglia. L'aiuto al ritorno soggiace alle disposizioni degli articoli 76 e 76a OAsi 2. Ad eccezione dei casi di rigore, per le persone provenienti da Stati UE/AELS o da Stati esentati dall'obbligo del visto l'aiuto al ritorno si limita alla consulenza in vista del ritorno e all'organizzazione della partenza.

### **Divieto d'entrata**

In casi adeguati è disposto un divieto d'entrata della durata di tre anni conformemente all'articolo 67 capoverso 1 lettere a e b LStrl. Sono casi adeguati le domande multiple nonché le domande di persone perseguibili, renitenti o che non lasciano volontariamente la Svizzera in seguito a una decisione di allontanamento passata in giudicato. In questi casi è inviata all'unità competente presso la SEM una copia della concessione del diritto di essere sentiti in merito al divieto d'entrata. Non è emanato un divieto d'entrata nei confronti di persone vulnerabili con un rapporto stretto con uno Stato Schengen né di persone che dipendono dall'infrastruttura di uno Stato Schengen per le cure mediche di cui abbisognano.